

OGGETTO: L.R. 10 luglio 1978, n. 32, e successive modifiche – Approvazione di un bando pubblico biennale 2010/2011 per la realizzazione di “officine culturali”, di “officine di teatro sociale” e di una “officina di danza contemporanea” tutte con caratteristiche di servizio per il territorio della Regione Lazio.

**IL DIRETTORE PRO TEMPORE DEL
DIPARTIMENTO SOCIALE**

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Beni e Attività Culturali, Sport;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n.6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2001 e sue successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 10 luglio 1978, n. 32, e successive modifiche, concernente “Attività di promozione culturale della Regione Lazio”;

VISTA l’art. 2 bis della legge regionale 32/1978 ed in particolare il comma 1, lettera a) che stabilisce che la Regione può sostenere tramite l’adozione di specifici bandi pubblici iniziative di promozione culturale e di spettacolo con carattere annuale o pluriennale tendenti a riequilibrare l’offerta culturale;

VISTA la D.G.R. 18.01.2008 n. 26 con cui è stato approvato il documento di indirizzo pluriennale redatto ai sensi dell’art. 2 bis della l.r. 32/1978 che definisce un’analisi del settore cultura in ambito regionale ed individua le strategie di intervento nonché gli obiettivi da perseguire nel triennio;

VISTA la D.G.R. n. 196 del 21.03.2008 concernente: “L.r. 32/78 e s.m.i. – Ripartizione dei fondi regionali per il sostegno delle attività culturali e dello spettacolo triennio 2008/2010.....” ;

CONSIDERATO che nella sopracitata D.G.R. fra gli obiettivi prioritari è individuato quello della crescita delle opportunità di organizzazione culturale sul territorio, di formazione del pubblico, di conoscenza e esperienza da parte dei cittadini dei linguaggi dello spettacolo dal vivo, attraverso lo sviluppo di officine culturali;

CONSIDERATO che il presente bando mira unicamente alla predisposizione di una graduatoria di progetti finanziabili ai sensi della L.R. 32/1978 e che l’inserimento in graduatoria non comporta pertanto obblighi a carico della Regione Lazio in ordine alla concessione del contributo;

CONSIDERATO che si procederà all’assegnazione dei relativi contributi solo dopo l’avvenuta approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario per l’annualità 2010 e del riparto delle risorse disponibili ai sensi della L.R. 17/2007;

RITENUTO necessario, in attuazione della D.G.R. 196/2008 di dover procedere all’approvazione di un bando pubblico biennale 2010/2011 per la realizzazione di “officine culturali”, di “officine di teatro sociale” e di una “officina di danza contemporanea” con caratteristiche di servizio per il territorio della Regione Lazio così come definito nell’allegato “A”;

DETERMINA

- Di approvare, in attuazione della D.G.R. 196/2008, un bando pubblico biennale 2010/2011 per la realizzazione di “officine culturali”, di “officine di teatro sociale” e di una “officina di danza contemporanea” con caratteristiche di servizio per il territorio della Regione Lazio così come definito nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Lazio.

**IL DIRETTORE PRO TEMPORE
DEL DIPARTIMENTO SOCIALE
Dr. Guido Magrini**

REGIONE LAZIO

Dipartimento Sociale – Direzione Regionale Beni ed Attività Culturali, Sport

Bando pubblico biennale 2010 – 2011 per la realizzazione di “officine culturali, di “officine di teatro sociale” e di una “officina di danza contemporanea”, tutte con caratteristiche di servizio per il territorio regionale.

Art. 1

E' intendimento dell'Amministrazione regionale, utilizzando i fondi stanziati dalla legge regionale n. 32/1978 e s. m., con riferimento alle disponibilità che si determineranno nel bilancio di previsione per l'esercizio 2010, contribuire al sostegno di attività di promozione culturale con sviluppo biennale che tendano ad incrementare le opportunità di formazione e fruizione culturale nel territorio regionale nell'ambito degli obiettivi individuati con la DGR n. 26/2008.

Art. 2

I progetti devono consentire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) realizzare progetti biennali tesi alla stabilità, caratterizzati da uno stretto rapporto tra il soggetto che realizza attività di animazione artistica e culturale e la realtà territoriale e mirati a riequilibrare l'offerta culturale nel territorio regionale, con particolare attenzione alle aree carenti di servizi culturali. Tali attività debbono contribuire alla formazione del pubblico ed alla crescita della conoscenza dei cittadini, in particolare dei giovani, dei linguaggi dello spettacolo dal vivo e delle diverse espressioni artistiche;
- b) realizzare progetti biennali tesi a promuovere il “teatro sociale”, ovvero quelle esperienze che usano il teatro e le arti espressive per prevenire o attenuare il disagio sociale ed nei luoghi dove è forte tale problematica (aree metropolitane svantaggiate, istituzioni totali etc.) e che perseguono finalità sociali, educative e di integrazione culturale;
- c) realizzare un progetto biennale teso a promuovere la conoscenza e la diffusione dei diversi linguaggi della danza contemporanea anche con riferimento alla sperimentazione multidisciplinare. Tali attività devono essere volte a valorizzare e promuovere il ruolo della danza come risorsa professionale ed artistica del territorio, come strumento di aggregazione e formazione del pubblico, in particolare quello giovanile, e come mezzo per favorire lo scambio di progettualità, professionalità ed esperienze.

Si specifica che il presente bando mira unicamente alla predisposizione di una graduatoria di progetti finanziabili ai sensi della L.R. 32/1978. L'inserimento in graduatoria non comporta pertanto obblighi a carico della Regione Lazio in ordine alla concessione del contributo.

Solo dopo l'avvenuta approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di competenza e del riparto delle risorse disponibili ai sensi della L.R. 17/2007, sarà assunto l'impegno di spesa a sostegno della graduatoria formulata e approvata nel limite delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 3

I progetti riferiti all'art. 2 comma a) devono riguardare l'attivazione e la gestione di un **numero massimo di dieci** centri di promozione culturale e di spettacolo con le caratteristiche di **“officine culturali”**, intese come iniziative di permanenza di un'organizzazione di animazione artistica e culturale in un ambito territoriale con funzioni di servizio culturale alla comunità. Tali progetti dovranno, quindi, articolarsi in programmi annuali di attività culturali, svolgersi in aree carenti di tali servizi e riguardare il territorio di uno o, preferibilmente, più comuni del Lazio, **ad esclusione del Comune di Roma**.

Le Officine Culturali debbono assolvere alle funzioni di centro di promozione culturale ed operare con le seguenti modalità:

- Operare con caratteristiche di quotidianità e continuità del servizio prestato nell'area di riferimento, valorizzando i patrimoni di storia, cultura e tradizioni specifici del territorio;
- Operare in sedi idonee quali centri culturali, scuole, strutture industriali dismesse, piccoli teatri di interesse locale, ecc., nella disponibilità del richiedente o messe a disposizione, preferibilmente a titolo gratuito, da enti locali o da altri soggetti pubblici e privati;
- Operare secondo un piano di gestione fondato sul pareggio di bilancio e che utilizzi il contributo pubblico come base per ulteriori entrate derivanti dalla prestazione di servizi.

Il sostegno regionale non potrà superare, per ciascuna annualità €100.000,00 e comunque non potrà superare il 60% dei costi ammissibili. I progetti debbono concludersi entro il 31 dicembre 2011, sviluppandosi in due articolazioni annuali (2010 e 2011). La Regione svolgerà periodicamente nei confronti di tali iniziative attività di monitoraggio, riservandosi di procedere alla revoca del contributo in caso di discordanza tra attività prevista e quella in corso di realizzazione. L'Amministrazione regionale si riserva, inoltre, la facoltà di prendere in considerazione l'intero progetto o una sua parte, nonché di commisurare il contributo ad un'attività ridotta rispetto a quella preventivata, autorizzando conseguenti contrazioni delle voci di bilancio.

L'intervento finanziario dell'Amministrazione non può in nessun caso eccedere il pareggio di bilancio.

Lo svolgimento del progetto sarà regolato da una specifica convenzione stipulata tra l'organismo gestore dell'Officina e la Regione Lazio - Dipartimento Sociale - Direzione Regionale Beni e Attività Culturali, Sport.

Art. 4

La Regione per il biennio 2010-2011 intende, inoltre, realizzare **un numero massimo di cinque progetti** di promozione culturale **sull'intero territorio regionale**, con caratteristiche di **“teatro sociale”** così come indicato dall'art. 2 comma b).

In particolare per “officina di teatro sociale” si intende quell'insieme di attività laboratoriali e formative, con riferimento allo spettacolo dal vivo, che perseguono finalità sociali, educative e terapeutiche, divenendo strumento di prevenzione del disagio sociale. Tali attività debbono essere finalizzate sia alla promozione di esperienze culturali, con particolare riguardo al mondo giovanile, alla terza età, sia all'incentivazione della cultura dell'integrazione.

Questi centri di promozione culturale devono assolvere alle seguenti funzioni:

- Operare con caratteristiche di specifica progettualità in questo settore di intervento;
- Operare nei luoghi del disagio o nelle istituzioni totali (aree svantaggiate, periferie, ospedali, carceri etc.) con l'ausilio di sedi proprie o messe a disposizione da enti locali o da altri soggetti pubblici e privati, preferibilmente a titolo gratuito;
- Operare secondo un piano di gestione fondato sul pareggio di bilancio e che utilizzi il contributo pubblico come base per ulteriori entrate derivanti dalla prestazione di servizi;

Per tali specifici progetti il sostegno regionale non potrà superare, per ciascuna annualità, euro 60.000,00 e comunque non potrà essere superiore al 60% dei costi ammissibili. I progetti debbono concludersi entro il 31 dicembre 2011, sviluppandosi in due articolazioni annuali (2010 e 2011). La Regione svolgerà periodicamente nei confronti di tali iniziative attività di monitoraggio, riservandosi di procedere alla revoca del contributo in caso di discordanza tra attività prevista e quella in corso di realizzazione. L'Amministrazione regionale si riserva, inoltre, la facoltà di prendere in considerazione l'intero progetto o una sua parte, nonché di commisurare il contributo ad un'attività ridotta rispetto a quella preventivata, autorizzando conseguenti contrazioni delle voci di bilancio.

L'intervento finanziario dell'Amministrazione non può in nessun caso eccedere il pareggio di bilancio.

Lo svolgimento del progetto sarà regolato da una specifica convenzione stipulata tra l'organismo proponente, la Regione Lazio – Dipartimento Sociale – Direzione Regionale Beni e Attività Culturali, Sport.

Art. 5

La Regione per il biennio 2010-2011 intende realizzare, inoltre, al fine di sviluppare l'esperienza ed i risultati maturati nell'ambito del progetto interregionale "*Spazi per la danza contemporanea*", una iniziativa che promuova la conoscenza e la diffusione dei diversi linguaggi della danza contemporanea anche con riferimento alla sperimentazione multidisciplinare, **sull'intero territorio regionale**, così come indicato dall'art. 2 lettera c).

In particolare per "**Officina di danza contemporanea**" s'intende quell'insieme di attività coreografiche, laboratoriali e formative, con riferimento ai diversi linguaggi della danza, che perseguono lo scopo di favorirne la sperimentazione della scrittura coreografica, l'attività performativa, l'uso di nuove tecnologie, la formazione del pubblico, in particolare quello giovanile e lo scambio di progettualità, professionalità ed esperienze.

Tale Officina deve quindi assolvere alle funzioni di centro di promozione culturale ed operare con le seguenti modalità:

- Operare con caratteristiche di specifica progettualità in questo settore di intervento;
- Operare in sedi idonee quali centri culturali, scuole, strutture industriali dismesse, teatri ecc., anche con l'ausilio di sedi proprie o con messe a disposizione, preferibilmente a titolo gratuito, da enti locali o da altri soggetti pubblici e privati;
- Operare secondo un piano di gestione fondato sul pareggio di bilancio e che utilizzi il contributo pubblico come base per ulteriori entrate derivanti dalla prestazione di servizi.

Per tale specifico progetto il sostegno regionale non potrà superare, per ciascuna annualità, euro 80.000,00 e comunque non potrà essere superiore al 60% dei costi ammissibili. Il progetto deve concludersi entro il 31 dicembre 2011, sviluppandosi in due articolazioni annuali (2010 e 2011). La Regione svolgerà periodicamente nei confronti di tali iniziative attività di monitoraggio, riservandosi di procedere alla revoca del contributo in caso di discordanza tra attività prevista e quella in corso di realizzazione. L'Amministrazione regionale si riserva, inoltre, la facoltà di prendere in considerazione l'intero progetto o una sua parte, nonché di commisurare il contributo ad un'attività ridotta rispetto a quella preventivata, autorizzando conseguenti contrazioni delle voci di bilancio.

L'intervento finanziario dell'Amministrazione non può in nessun caso eccedere il pareggio di bilancio.

Lo svolgimento del progetto sarà regolato da una specifica convenzione stipulata tra l'organismo proponente, la Regione Lazio – Dipartimento Sociale – Direzione Regionale Beni e Attività Culturali, Sport.

Art. 6

Possono presentare domanda di contributo indicando, pena dell'esclusione, a quale tipologia di progetto si intende partecipare nell'ambito del bando, le associazioni, costituite per atto pubblico o scrittura privata registrata, fondazioni e cooperative, legalmente costituiti da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del presente bando, che svolgono attività continuativa e preminente nel campo dello spettacolo, della promozione culturale e delle arti visive e che non svolgono attività partitiche oppure realizzano iniziative politiche.

I soggetti interessati potranno presentare, pena la non ammissione, non più di una domanda, avvalendosi obbligatoriamente della procedura informatica di cui al presente articolo che contiene le seguenti sezioni:

- a) istanza;
- b) scheda anagrafica;
- c) relazione sull'attività svolta e compiutamente documentata negli ultimi tre anni, a meno che si tratti di organismi di costituzione più recente;
- d) descrizione dettagliata delle attività previste dall'iniziativa per la quale si chiede il contributo dell'amministrazione regionale;
- e) dettagliato piano di gestione, completo di crono programma, articolato per le due annualità 2010 e 2011 fino alla conclusione dell'iniziativa;
- f) bilancio economico di previsione per annualità delle singole voci di spesa e delle entrate derivanti da incassi, sponsorizzazioni e da contributi di altri enti;
- g) curriculum dei singoli componenti dell'organismo che presenta il progetto da cui si evinca anche l'età;
- h) dettagliata descrizione della/e struttura/e sede dell'attività e delle attrezzature disponibili corredata, ove possibile, da una planimetria dello spazio utilizzato;

Alla domanda compilata attraverso la descritta procedura informatica deve essere allegata la seguente documentazione cartacea:

- i) fotocopia documento d'identità del legale rappresentante.
- j) atto costitutivo dell'ente nonché statuto aggiornato. Può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del rappresentante legale qualora tale documentazione fosse già agli atti di questa Amministrazione, specificando la struttura presso cui sono depositati;
- k) dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti se, per la medesima iniziativa, siano stati richiesti o s'intendano richiedere contributi o agevolazioni ad altri enti pubblici o ad altre strutture regionali;
- l) indicazione della titolarità della struttura e attestazione del titolo di accesso per la realizzazione del progetto. In particolare per quanto riguarda le **“Officine di Teatro Sociale”** deve essere allegato, qualora previsto dalle attività del progetto, il titolo di disponibilità e di accesso nelle istituzioni totali;

La domanda di contributo deve essere compilata obbligatoriamente utilizzando la procedura *on line* messa a disposizione sul sito della Regione Lazio, all'indirizzo www.regione.lazio.it all'interno

della sezione *focus on* della *home page* del sito stesso ed essere inviata anche in forma cartacea entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente invito sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio con le modalità meglio descritte di seguito.

Debbono essere inseriti tutti i dati richiesti all'interno delle sezioni della procedura informatica di cui ai punti a-h del presente articolo; una volta conclusa la compilazione *on line*, **che rimarrà disponibile sino alle ore 12.00 della data di scadenza del presente bando**, e dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti, il sistema permetterà la stampa dell'intera domanda.

L'istanza, sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante dell'organismo richiedente, dovrà essere spedita, completa della documentazione cartacea di cui ai punti da i) ad l) del presente articolo, in un plico a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione Lazio - Dipartimento Sociale - Direzione Regionale Beni ed Attività Culturali, Sport - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, oppure consegnati a mano al servizio Accettazione della Regione, allo stesso indirizzo, entro le ore dodici del giorno di scadenza.

I plichi dovranno riportare la dicitura: ***Bando pubblico biennale 2010 – 2011 per la realizzazione di officine culturali, di teatro sociale e di danza contemporanea nella Regione Lazio.***

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

L'invio della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate dal presente bando o l'invio oltre il termine sopra indicato rappresenterà motivo di esclusione. La documentazione presentata non sarà restituita.

Art. 7

Con atto del Direttore pro tempore del Dipartimento Sociale, su proposta del Direttore Regionale competente, saranno dichiarate inammissibili le domande presentate fuori termine, da soggetti privi dei requisiti previsti, incomplete della documentazione richiesta o non presentate secondo le modalità di cui all'art. 6.

Le domande ammesse saranno esaminate da una Commissione, formata da un dirigente regionale della Direzione Regionale competente, da due esperti nel campo della promozione culturale e dello spettacolo e da un funzionario regionale con funzioni di segretario. La Commissione è istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente.

La Commissione procederà alla valutazione dei progetti, anche dal punto di vista della congruità dei costi, indicandone il punteggio e proponendo il relativo contributo nell'ambito dello stanziamento complessivo previsto.

Il Direttore pro tempore del Dipartimento Sociale, su proposta del Direttore regionale Beni e Attività Culturali, Sport, con successivo provvedimento approva la graduatoria dei progetti ammessi e valutati dalla Commissione sulla base dei punteggi di cui al successivo art. 7, nonché l'assegnazione dei relativi contributi, nell'ambito degli stanziamenti previsti.

La graduatoria delle domande ammissibili sarà pubblicata sul sito della Regione Lazio, all'indirizzo www.regione.lazio.it, e sul Bollettino Ufficio della Regione Lazio. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Art. 8

La commissione di cui sopra valuta le domande disponendo di quaranta punti, così distribuiti:

- a) da un minimo di un punto ad un massimo di nove punti per la qualità artistica e culturale del progetto;
- b) da un minimo di un punto ad un massimo di sei punti per la coerenza con uno o più obiettivi di cui a precedenti artt.1-2;
- c) da un minimo di un punto ad un massimo di cinque punti in relazione ai curriculum professionali ed artistici dei componenti degli organismi richiedenti, nonché per la presenza negli stessi di giovani di età non superiore a 35 anni;
- d) da un minimo di un punto ad un massimo di otto punti per l'affidabilità gestionale ed economica e per la previsione di eventuali apporti gratuiti di sedi, attrezzature e servizi, se documentati;
- e) da un minimo di un punto ad un massimo di sei punti per la qualità, l'accessibilità, ed il titolo di disponibilità degli spazi e delle strutture utilizzate per la realizzazione del progetto, se documentate, con preferenza nei confronti di strutture messe a disposizione a titolo gratuito con atto specifico;
- f) da un minimo di un punto ad un massimo di sei punti per la disponibilità e la qualità di uno specifico programma di promozione e di comunicazione adeguati alla natura del progetto di officina ed alla sua efficace realizzazione sul territorio individuato.

Possono essere ammessi a contributo, fermo quanto previsto dall'art. 6, i progetti che conseguono una valutazione di **almeno 25 punti**.

Art. 9

Non potranno ottenere il contributo previsto dal presente Bando pubblico enti ed organismi:

- che avendo beneficiato di contributi regionali negli anni precedenti non abbiano prodotto la relazione dell'attività effettuata e tutta la documentazione prevista dal conto consuntivo;
- coloro che beneficiano a qualsiasi titolo per il periodo previsto dal progetto di finanziamenti concessi in base alla L.R. 32/78 e successive modificazioni.

Art. 10

Ai beneficiari dei contributi regionali, se espressamente richiesto, viene concesso un acconto pari al 50% del contributo assegnato dopo la firma della convenzione prevista dall'art. 2.

La liquidazione ed il pagamento dei contributi saranno effettuati a seguito dello svolgimento dell'iniziativa e dietro presentazione di dettagliata relazione su quanto realizzato e del relativo rendiconto finanziario.

In sede di verifica di tale documentazione saranno operate riduzioni d'ufficio dei contributi assegnati, in presenza di documentazione inidonea a giustificare il conto consuntivo presentato.

Non sono ammessi costi per l'acquisto di attrezzature.

Il consuntivo annuale dell'attività svolta dovrà essere trasmesso, pena la revoca del contributo, alla Regione Lazio - Dipartimento Sociale -Direzione Regionale Beni ed Attività Culturali, Sport entro 90 gg. dalla conclusione dell'iniziativa.

Art. 11

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, la Regione Lazio informa che i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito del procedimento previsto per l'erogazione dei contributi alle iniziative culturali previste dalla legge regionale n. 32/1978, e successive modificazioni.

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere i contributi richiesti.

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio -via Cristoforo Colombo, 212 – Roma.

Art. 12

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 *“1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi....”*.

L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi concessi.